Deliberazioni Rep. n.1035/2026 Prot. n. 0069788 del 13/11/2026 - UOR: 00.02.0

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo
C.F. e P. IVA: 05841790826

REGOLAMENTO
EROGAZIONE BUONI PASTO

Personale del Comparto

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le modalità operative per la maturazione, l'attribuzione e l'erogazione dei buoni pasto in favore del personale del Comparto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "*Paolo Giaccone*".

2. La disciplina è adottata nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, degli orientamenti consolidati della giurisprudenza e del Regolamento sull'orario di lavoro.

3. Il Regolamento persegue le seguenti finalità:

   - garantire criteri uniformi e trasparenti per il riconoscimento del beneficio;
   - assicurare parità di trattamento tra i dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di articolazione dell'orario di lavoro;
   - conciliare le esigenze organizzative e assistenziali dell'Azienda con le esigenze quotidiane e il benessere del personale.

Art. 2

Destinatari

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti del Comparto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "*Paolo Giaccone*" con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Il beneficio è riconosciuto indipendentemente:

   - dall'area, dal ruolo o dal profilo professionale di appartenenza;
   - dall'articolazione dell'orario di lavoro;
   - dalla collocazione temporale della prestazione lavorativa nelle fasce mattutina, pomeridiana o notturna;
   - dalla sede aziendale presso la quale la prestazione viene resa.

Art. 3

Disposizioni generali

1. In conformità all'orientamento giurisprudenziale, il buono pasto costituisce un'agevolazione di carattere assistenziale per il lavoratore.

2. Il diritto al buono pasto è connesso alla durata complessiva della prestazione lavorativa resa nella singola giornata e non alla specifica tipologia di turno svolto.

3. Esso matura al ricorrere del presupposto oggettivo del superamento della soglia delle sei ore di lavoro giornaliero ed è connesso al diritto alla fruizione di un intervallo non lavorato, ossia di una pausa, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003.

4. Il beneficio è, pertanto, legato alla durata della prestazione lavorativa e non alla tipologia di turno svolto.

Art. 4

Modalità operative

1. Ai fini del computo delle ore lavorate, il presente Regolamento recepisce il tempo di vestizione e svestizione, cosiddetto "tempo divisa", disciplinato dal vigente Regolamento aziendale sull'orario di lavoro, quale tempo effettivo utile al superamento delle sei ore lavorative e, conseguentemente, alla maturazione del buono pasto con la pausa pranzo fissata in dieci (10) minuti, tenuto conto del profilo orario di appartenenza. Si precisa, pertanto, che in considerazione della peculiarità delle attività assistenziali e di supporto svolte dal personale del Comparto sanitario di cui sopra, l'intervallo non lavorato, ai fini della maturazione del buono pasto, è fissato in dieci (10) minuti, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, da fruirsi all'inizio o al termine dell'attività lavorativa.

2. Nelle giornate di rientro programmato con prestazione da nove (9) ore giornaliere, si procederà al riconoscimento del buono pasto secondo le modalità già vigenti, con una pausa di trenta (30) minuti.

3. I dipendenti del Comparto ai quali non sia riconosciuto il tempo di vestizione e svestizione, ma che, per esigenze di servizio e su disposizione del Direttore o del Responsabile della struttura di appartenenza, siano tenuti a prolungare la propria attività lavorativa oltre le sei (6) ore consecutive nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano, mediante prestazioni di lavoro straordinario o recupero orario, maturano parimenti il diritto al buono pasto. In tali casi, la

fruizione del buono pasto è subordinata all'effettuazione di una pausa della durata di dieci (10) minuti.

4. Al personale autorizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di Telelavoro, ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione n. 1277/2025, si applicano le medesime disposizioni previste dal presente Regolamento, art. 4, comma 2 e 3.

Art. 5

Requisiti per la maturazione dei buoni pasto

1. Il buono pasto è attribuito per ciascuna giornata lavorativa nella quale maturano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Il diritto al buono pasto matura qualora la prestazione lavorativa, risultante dalla Piattaforma Rilevazione Presenze, sia superiore a sei (6) ore, come disciplinato dal precedente art. 4.

3. Infatti, ai fini del computo della prestazione lavorativa superiore a sei (6) ore sono considerati:

   - il tempo di vestizione e svestizione, ai sensi del CCNL e del vigente Regolamento sull'orario di lavoro;
   - le prestazioni di lavoro straordinario regolarmente autorizzate;
   - le prestazioni supplementari regolarmente autorizzate;
   - le ore prestate a titolo di recupero, purché regolarmente autorizzate.

Art. 6

Valore e modalità di erogazione

1. Il buono pasto ha un valore nominale unitario pari a euro 7,00, fatte salve eventuali successive modifiche disposte dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dall'Azienda.

2. I buoni pasto sono erogati in formato elettronico mediante un'apposita *card* personale nominativa o altro strumento elettronico individuato dall'Azienda.

3. I buoni pasto sono contabilizzati mediante la Piattaforma Rilevazione Presenze e, di norma, accreditati sulla *card* personale del dipendente a cura dell'Ufficio Provveditorato entro la metà del mese successivo a quello di chiusura dei trimestri (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre – dicembre).

4. Il buono pasto è:

   - personale;
   - non cedibile;
   - non commercializzabile;
   - non convertibile in denaro;
   - utilizzabile esclusivamente secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal soggetto emittente.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti nel tempo e applicabili alla materia.

3. Eventuali aggiornamenti saranno effettuati in caso di:

   - modifiche del valore del buono pasto;
   - modifiche normative;
   - rinnovi contrattuali.

4. Il personale del Comparto Sanità, assunto in servizio dopo l'entrata in vigore del D.L. 90/2025, al quale si applicano le previsioni del vigente CCNL del Comparto Sanità, è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del *ticket*.

Palermo, 11/11/2026